

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 10112/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l. (C.F. 04307390239), con il patrocinio dell'avv. Davide Pachera, presso cui ha eletto domicilio in Verona, corso Cavour n. 44, giusta procura in atti

OPPONENTE

E

Nobile Gabriele (C.F. NBLGRL85M05F119C), con il patrocinio dell'avv. Rossella Vitali, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso Venezia n. 61, giusta procura in atti

OPPOSTO

OGGETTO: 142001 - prestazione d'opera intellettuale

CONCLUSIONI delle parti:

Per A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l. (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.05.2023):


In via pregiudiziale:

Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza del Tribunale di Monza, adito con il ricorso monitorio, per essere competente a decidere sulla domanda promossa dall'Ing. Gabriele Nobile, in base all'art. 31 dello statuto di Revon S.r.l., l'arbitro unico, davanti al quale il giudizio andrà riassunto. Conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2593/2022 del 19.10.2022, R.G. n. 7992/2022, emesso dal Tribunale di Monza.

In via pregiudiziale subordinata:

Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Monza, adito con il ricorso monitorio, per essere competente a decidere sulla domanda promossa dall'Ing.





Gabriele Nobile, il Tribunale delle imprese di Venezia, davanti al quale il giudizio andrà riassunto. Conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2593/2022 del 19.10.2022, R.G. n. 7992/2022, emesso dal Tribunale di Monza.

In via pregiudiziale ulteriormente subordinata:

Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio per essere competente a decidere sulla domanda promossa dall'Ing. Gabriele Nobile, il Tribunale di Verona, davanti al quale il giudizio andrà riassunto.

Conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2593/2022 del 19.10.2022, R.G. n. 7992/2022, emesso dal Tribunale di Monza e ciò anche in caso di adesione da parte dell'Ing. Gabriele Nobile all'eccezione di incompetenza poc'anzi formulata, con conseguente condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese legali, per le ragioni sopra esplicate.

In via principale:

Accertare e dichiarare che l'Ing. Gabriele Nobile non vanta alcun diritto di credito nei confronti della società per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui alla parte narrativa del presente atto, conseguentemente dichiararsi nullo, inefficace, ovvero annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2593/2022 del 19.10.2022, R.G. n. 7992/2022, emesso dal Tribunale di Monza.

In via riconvenzionale:

Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dell'Ing. Gabriele Nobile all'obbligazione assunta nei confronti dei soci di Revon S.r.l. e, dunque, di ATS, circa la messa a disposizione della prima del know how necessario per l'avvio dell'attività di produzione di impianti per la produzione di azoto e, conseguentemente, condannare l'Ing. Gabriele Nobile a risarcire ATS della somma di euro 713.225,00 ovvero della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria del presente procedimento.

In ogni caso:


- rigettarsi tutte le domande e le eccezioni ex adverso formulate e conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2593/2022 del 19.10.2022, R.G. n. 7992/2022, emesso dal Tribunale di Monza;
- con vittoria di spese e compenso professionale.

Per Nobile Gabriele (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.05.2023):

IN VIA PRINCIPALE: di prendere atto dell'adesione da parte del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del foro del Tribunale di Verona e disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente, senza statuizione sulle spese di lite e senza revoca del decreto opposto.

IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale concedere la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 3593/2022 del 19/10/2022 RG n. 7992/22 emesso dal





Tribunale di Monza non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e rigettare tutte le domande di parte attrice opponente compresa la domanda riconvenzionale in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto 3593/2022 del 19/10/2022 RG n. 7992/22 emesso dal Tribunale di Monza.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: accertare l'esistenza del diritto di credito dell'odierno convenuto opposto nella misura che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la ATS - AIR TREATMENT SOLUTIONS S.R.L. al relativo pagamento;

IN OGNI CASO: Condannare ATS - AIR TREATMENT SOLUTIONS S.R.L. alla rifusione di spese, diritti e onorari di lite, anche della fase monitoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Nobile Gabriele, è stato ingiunto a A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l. il pagamento della somma di euro 86.781,48, oltre interessi, a titolo di compenso, comprensivo di spese vive, per prestazioni professionali rese dal medesimo nei confronti della società.

Con l'atto di citazione in opposizione, A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l., assumendo che le prestazioni professionali della controparte fossero state rese non già nei confronti dell'opponente, bensì, nell'ambito di un rapporto di carattere societario, nei confronti della Revon s.r.l., di cui entrambe le parti erano socie, e sostenendo, dunque, che si vertesse in tema di causa tra soci, ha eccepito l'incompetenza di questo Ufficio giudiziario, in primo luogo in favore dell'arbitro unico, in subordine in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia e, in estremo subordine, in favore del Tribunale di Verona e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda dell'opposto e per la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni assunte nei suoi confronti all'epoca della costituzione della Revon s.r.l.


Nobile Gabriele, costituendosi in giudizio, ha domandato il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.

Solo in un secondo momento, con il deposito di un ulteriore atto in data 29.05.2023, Nobile Gabriele ha comunicato la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, limitatamente all'indicazione del Tribunale di Verona come giudice competente e ha domandato di disporre la cancellazione della causa dal ruolo con rimessione delle parti dinanzi al giudice competente, senza statuizione sulle spese di lite e senza revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla questione preliminare dell'incompetenza, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

II. Ai fini della decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza, deve premettersi che, se, da un lato, l'opposto ha dichiarato di aderire all'eccezione di





incompetenza per territorio derogabile in favore del Tribunale di Verona, lo stesso, dall'altro lato, ha domandato il rigetto dell'eccezione con riguardo ai restanti profili (competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, competenza arbitrale).

Entrambi i profili da ultimo menzionati presuppongono l'inquadramento della causa all'interno del rapporto societario che lega entrambe le parti alla Revon s.r.l. In proposito, infatti, l'opponente ha sostenuto che la richiesta di pagamento della controparte riguardava, in realtà, il compenso dovuto per l'attività di amministratore della Revon s.r.l. svolta dall'opposto.

Va tuttavia considerato che la difesa di quest'ultimo ha allegato come titolo dell'obbligazione fatta valere in giudizio l'esecuzione di prestazioni professionali nei confronti della A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l. e non lo svolgimento dell'attività amministrativa della Revon s.r.l.

Anche nella comparsa di risposta, a pagina 3, la difesa del Nobile ha precisato *“che oggetto della materia del contendere è esclusivamente il rapporto di consulenza e collaborazione professionale intercorso tra l'Ing Nobile e la ATS, e nulla c'entra, in questo giudizio, la newco Revon s.r.l.I. Ossia una società terza separata e successivamente costituita ad hoc da ATS nell'ottobre del 2021 (l'azienda è stata sostanzialmente inattiva fino ad almeno febbraio 2022) nei cui confronti l'Ing. Nobile vanta un diritto di credito ma che, ad ogni buon conto, non è oggetto del presente giudizio”*.

Ora, sotto il profilo giuridico, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 152 del 10.01.2000) ha affermato che *“la competenza per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, mentre le eccezioni del convenuto possono assumere soltanto il ruolo di fonte residuale di convincimento non di contrapposizione dialettica rispetto alla prospettazione della domanda stessa”*.

Nella motivazione della sentenza dianzi menzionata, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che *“il collegamento tra la causa ed il suo Giudice deve effettuarsi sulla sola base della domanda, restando rimessa alla fase del merito la valutazione delle eccezioni del convenuto sulla "artificiosità" del titolo allegato a sostegno della domanda stessa”*.

Anche più recentemente, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 1122 del 18.01.2007) ha ribadito che *“la competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ. (dettato per la competenza per valore ma esprime un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda”*.

Non è dunque consentito al sottoscritto, in questa sede, discostarsi dalle allegazioni formulate dall'opposto per accertare un diverso titolo del credito oggetto di causa.

Ne deriva che alla domanda, per come formulata, non risulta applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto della Revon s.r.l., né possono ravvisarsi gli estremi per indicare come competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia.





III. Va peraltro rilevato, in ogni caso, che l'opposto ha aderito all'indicazione del Tribunale di Verona, Ufficio individuato dalla controparte come competente in virtù dei criteri di collegamento relativi alla competenza per territorio derogabile. Con riguardo all'ipotesi in esame, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 25180 del 08.11.2013; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 6106 del 20.03.2006), proprio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato il seguente principio di diritto: "L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa".

Quanto alla domanda riconvenzionale, che, proprio in virtù delle considerazioni svolte innanzi, pare fondata su un titolo diverso e non dipendente da quello dedotto in giudizio dall'attore in senso sostanziale, la stessa va rimessa al Giudice della causa principale.

IV. Alla luce di quanto precede, va riservato al momento della definizione del giudizio di merito ogni provvedimento sulle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da A.T.S. Air Treatment Solutions s.r.l. nei confronti di Nobile Gabriele, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e la nullità del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
 2. rimette le parti dinanzi al Tribunale di Verona, competente per territorio, assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio;
 3. riserva alla definizione del giudizio di merito ogni provvedimento sulle spese.
- Così deciso in Monza, in data 11 ottobre 2023.

Il Giudice
Davide De Giorgio

